

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 223

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2022, alle ore 08.40 si è riunito in teleconferenza il Collegio dei revisori dei conti (di seguito Collegio) dell'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* (di seguito Autorità) così composto:

Dott.	Andrea Luberti	(Presidente);
Dott.	Roberto Maria Bucchi	(componente);
Dott.	Jair Lorenzo	(componente)

Con il seguente ordine del giorno:

- 1) Parere relativo allo schema di bilancio preventivo 2023;**
- 2) Verifica trimestrale di cassa;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Cura i rapporti con il Collegio, ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 10, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della delibera dell'Autorità del 22 settembre 2022 il Consigliere dell'Autorità Roberto Pallocchia.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale Amministrazione a.i. Dott.ssa Serena Stella ed il Responsabile Ufficio Gestione Finanziaria e Verifica Contabile Dott.ssa Giuseppina Mangione.

- 1) Parere relativo allo schema di bilancio preventivo 2023;**

Il collegio delibera la relazione, riportata in allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante.

2) Verifica di cassa alla data del 25 novembre 2022;

OMISSIS

OMISSIS

3) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e non essendo richiesta la trattazione di ulteriori argomenti, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 9:35.

Andrea Luberti
(Presidente)
OMISSIS

Roberto Maria Bucchi
(componente)

Jair Lorenzo
(componente)

Relazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Per prima cosa il Collegio evidenzia che nella presente relazione saranno anche resi **i pareri sul bilancio di previsione pluriennale decisionale e gestionale e sul bilancio preventivo finanziario gestionale e economico (quest'ultimo contenuto nella relazione trasmessa dall'Autorità)**, così come **previsti rispettivamente dagli articoli 5, 8 e 10** del Regolamento concernete la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "Regolamento di autonomia contabile").

Di seguito il Collegio dei revisori indica tutta la documentazione fornita dall'Autorità per l'esame del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2023, così come inviata dal Segretario Generale con *email* del 15 novembre 2022:

- preventivo **finanziario decisionale anno 2023 - entrate** (per titoli, tipologie e categorie);
- preventivo **finanziario decisionale anno 2023 - spese** (per missioni, programmi, titoli, e categorie);
- bilancio di previsione **pluriennale decisionale triennio 2023 - 2025 - entrate** (per titoli, tipologie e categorie);
- bilancio di previsione **pluriennale decisionale triennio 2023 - 2025 - spese** (per missioni, programmi, titoli, e categorie);
- preventivo **finanziario gestionale anno 2023 - entrate** (per titoli, tipologie, categorie e capitoli)
- preventivo **finanziario gestionale anno 2023 – spese** (per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli);
- bilancio di previsione **pluriennale gestionale triennio 2023-2025 - entrate** (per titoli, tipologie, categorie e capitoli);
- bilancio di previsione **pluriennale gestionale triennio 2023-2025- spese** (per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli);
- **relazione sugli schemi di bilancio di previsione per l'anno 2023 e pluriennale per il triennio 2023-2025**, con l'indicazione del risultato presunto di amministrazione, il **preventivo economico**, la tabella di riconciliazione dei risultati economico e finanziario, il quadro generale riassuntivo e gli indicatori attesi di bilancio.

Con riferimento a singole voci di entrata e di spesa, il Collegio si sofferma su alcune specifiche voci ritenute rilevanti in quanto espressive del grado di autonomia finanziaria riconosciuto all'autorità, autonomia che deve essere comunque accompagnata da un adeguato grado di responsabilizzazione:

- **entrate correnti:**

Particolarmente significativa appare la voce 1.1.1.99. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.”. Tale voce consiste principalmente nei contributi, posti a carico delle società di capitali con fatturato superiore a cinquanta milioni di euro, per le spese di funzionamento dell’Autorità (entrate per autofinanziamento). Detta fonte di entrata è stata prevista dall’articolo 5-bis, comma 1, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è stimata per il 2023 in k€73.000,00, di cui k€70.000,00 ai contributi di competenza 2023 e, per k€3.000,00, al recupero coattivo di quelli non versati dagli obbligati negli anni 2013-2021, nonché al recupero coattivo dei contributi non versati relativi al 2022, per i quali entro fine anno verranno effettuate le iscrizioni a ruolo.

In particolare, nella premessa della Relazione è evidenziato che *“L’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo rispetto a quanto normativamente previsto, fissandolo, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura dello 0,06‰ e per l’anno 2017 nella misura dello 0,059‰. Per il 2018 l’Autorità ha ridotto ulteriormente il contributo di cui al comma 7-ter portandolo allo 0,055‰. Tale riduzione è stata confermata per gli anni seguenti ed in ultimo, con delibera n. 30033 del 22 febbraio 2022, anche per il 2022”.* Nella relazione è stata evidenziata la volontà in una difficile congiuntura per le imprese e per le stesse famiglie (e anzi, al fine di non rallentare la ripresa economica), di non incrementare l’aliquota della citata imposizione.

A seguito di specifica interlocuzione con gli uffici dell’Autorità, la stessa ha prodotta un appunto con cui ha evidenziato le modalità di stima del gettito del contributo (**allegato 1 alla presente relazione**), con cui sono indicati i criteri e il procedimento di stima (costruzione dell’anagrafe dei contribuenti previa procedura ad evidenza pubblica, da parte di primaria società di revisione; valutazione del perimetro delle società tenute al versamento del contributo nell’anno corrente; definizione delle società tenute al versamento del tetto massimo di contribuzione, in base alla loro situazione; considerazione dei dati puntuali sull’incasso realizzato nell’anno corrente rispetto ai contributi dovuti; previsione degli incassi derivanti dalla riscossione coattiva; sopravvenienza di eventuali modifiche normative, suscettibili di incidere sulle modalità di calcolo del contributo) e che i bilanci presi in considerazione sono quelli relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021.

In conclusione, le relative **stime sono valutate positivamente dal Collegio**.

- uscite correnti:

In primo luogo, merita di essere esaminata la voce 1.1.1.1 “*Retribuzioni in denaro*”, costantemente oggetto di controllo da parte del Collegio, anche negli esercizi precedenti.

La stima di tale voce per l’anno 2023 è pari a k€ 38.360,00.

Negli esercizi precedenti, il Collegio ha rilevato che l’importo complessivo della spesa per il personale ha in concreto un’incidenza assolutamente significativa rispetto all’intero fabbisogno annuo stimato. Di conseguenza, lo stesso Collegio ha auspicato un monitoraggio costante della progressione in corso d’anno di tale voce di spesa, sottolineando anche l’importanza di valutare con estremo rigore l’impatto economico nel complesso di tutta la spesa relativa al personale in considerazione anche degli oneri impliciti derivanti dai molteplici accordi sindacali stipulati nel corso degli anni dall’Autorità (*cfr* su tutti gli accordi in materia di progressioni economiche), considerando che i medesimi risultano ancorati a quelli della Banca d’Italia.

Quanto al preventivo relativo al 2023, deve essere evidenziato quanto segue.

Nelle stesse premesse alla Relazione è riferito il sostanziale incremento delle funzioni attribuite all’Autorità per effetto delle più recenti innovazioni normative (art. 3 del d. lgs 16 ottobre 2020, n. 142; art. 31 della legge 14 novembre 2016, n. 220; artt. 10 ss. del d.l. 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; art. 75 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; art. 1, comma 7, e art. 37, commi 8, 9 e 10, del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; legge 5 agosto 2022, n. 118).

In un’ottica sistematica, infine, la legge di recepimento della c.d. direttiva ECN+ (Direttiva 2019/1/UE, dell’11 dicembre 2018) rappresentata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 185 ha previsto l’incremento di venticinque (25) unità del personale in servizio nei limiti e secondo le modalità dell’articolo 3, secondo periodo, vale a dire (per quanto interessa in questa sede) “*di euro 2.402.516 per l’anno 2021, di euro 2.505.531 per l’anno 2022, di euro 2.649.109 per l’anno 2023, di euro 2.795.589 per l’anno 2024, di euro 2.944.435 per l’anno 2025*” e, infine, “*di euro 3.866.124 a decorrere dall’anno 2030*”, cui provvedere “*mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell’onere per assunzioni*”.

A fronte di dette innovazioni:

- la spesa del macroaggregato in esame passa, come accennato, a k€38.360,00, mentre la stima del preventivo per l'anno 2022 era pari a k€ 33.749,80 e, a rendiconto 2021, di k€31.079,91;
- inoltre, per effetto delle nuove risorse (e delle nuove funzioni): la spesa afferente le 25 unità di personale di ruolo (k/€ 2.600,00) che saranno assunte a seguito dell'ampliamento della pianta organica risultano coperte dall'incremento del gettito del contributo di funzionamento, come espressamente richiesto dalla norma primaria. Va accennato, inoltre, che il totale del costo delle nuove assunzioni programmate risulta pari a euro 3.225,00, e si riferisce all'assunzione di n. 30 nuove risorse di cui 5 ulteriori rispetto alla normativa menzionata, non soggiacenti al riferito vincolo di finanziamento.

Sul punto, il Collegio, nel prendere atto della decisione di utilizzare il “gettito” derivante dalla capacità di riscossione, piuttosto che quello derivante dall'incremento dell'aliquota del contributo (come esposto di difficile praticabilità nell'attuale situazione economica), evidenzia la necessità di un costante monitoraggio dell'andamento della riscossione, in modo da verificare la continuità della sussistenza della copertura.

Quanto al capitolo 1.3.2.5 “*Utenze e canoni*” va segnalato un incremento di k€850,00 del costo delle utenze energetiche, in conseguenza dell'incremento del costo unitario derivante dalla nota congiuntura e dalla guerra in Ucraina.

Quanto agli effetti, come già rilevato dal Collegio in sede di parere su una variazione del bilancio relativa all'esercizio 2022 (verbale della riunione in data 12 ottobre 2022) la circolare in data 19 maggio 2022, n. 23, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato, ha precisato che gli oneri sostenuti per i consumi energetici sono esclusi dalla determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi.

- uscite in conto capitale:

Tra le spese maggiormente significative, e che registrano il maggior incremento rispetto all'esercizio precedente, occorre menzionare il titolo 2, relativo alla “*gestione e (...) valorizzazione dell'immobile*”

in cui ha sede l’Autorità, che nel 2017 è stato acquistato con intestazione della proprietà a favore dello Stato e concessione in uso gratuito all’Autorità stessa con obbligo di provvederne alla manutenzione ordinaria e straordinaria”. Il relativo titolo, inerente alla ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio, copre un costo (incarichi professionali per la realizzazione di investimenti; impianti; interventi sul fabbricato) per il triennio 2023-2025 pari a k€19.402,00 e ammonta per il 2023 a k€6.470,00.

La copertura delle citate spese in conto capitale (k€ 6.470,00) e correnti quanto a k/€ 850,00 è assicurata mediante l’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 (K€136.740,00).

Il disavanzo finanziario di competenza per le spese in conto capitale ammonta, in totale, a k€9.518,00, comprensive delle spese per lo sviluppo di *software* applicativi, comunque coperto tramite la riferita quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022.

A differenza di quanto illustrato relativamente alle spese in conto capitale, per la parte corrente emerge invece un avanzo di k€915,00 dato da entrate per k€75.256,00 e uscite per k€74.341,00.

In assenza dell’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione il disavanzo “teorico” di gestione ammonterebbe (secondo la tabella di sintesi riportata a fini dimostrativi del risultato dalla gestione) a k€8.603,00 per il 2023, di k€9.468,00 per il 2024 e di k€11.670,00 per il 2025 mentre, come esposto, a seguito della riferita utilizzazione è raggiunto il pareggio contabile.

L’equilibrio raggiunto appare comunque conforme alle norme di contabilità applicabili all’Autorità, che prevedono limiti all’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione solo per la copertura delle spese correnti che non presentino carattere straordinario (art. 12, comma 3: *“L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la copertura delle spese correnti deve essere limitato a casi eccezionali appositamente motivati, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (...).”*

Sul punto, il Collegio ritiene di non esprimere alcuna riserva, considerando il carattere straordinario delle spese previste, in quanto derivanti da circostanze eccezionali e congiunturali e, comunque, di entità minimale visto che, per l’esercizio in corso si prevede un avanzo di k€ 137.740,00

(nell'esercizio precedente k€ 138.499,55), consentendo la formazione di un rilevante fondo di riserva straordinario.

In relazione, infine, al rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, va segnalato che resta abrogato l'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva per l'Autorità la possibilità di individuare misure alternative per il contenimento della spesa, versando al bilancio dello Stato una somma pari all'effetto dell'applicazione diretta, maggiorata del dieci per cento. La norma è stata infatti sostituita, quanto agli obiettivi di contenimento, dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". In base a detta norma, a decorrere dall'anno 2020, nel settore pubblico, non possono essere effettuate spese per l'acquisto di beni e servizi "*per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati*", *plafond* ampiamente rispettato (€7. 989.000,00 rispetto a € 8.134.225,09).

Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge n. 160/2019 secondo cui "*al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento*". Sulla base delle indicazioni normative, degli atti applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dei pareri forniti dallo scrivente collegio, risulta rispettato sia l'obbligo di stanziamento in favore del bilancio erariale, tramite conforme impegno la cui effettività il Collegio si riserva comunque di verificare in sede di consuntivo.

Invece, quanto alla sottovoce 1.4.1.1.10 "Trasferimenti correnti ad Autorità amministrative indipendenti", per il 2023, come già per il 2022, non risultano stanziamenti. Infatti, previo parere dello scrivente Collegio acquisito in data 28 ottobre 2021, l'Autorità ha previsto di procedere al rimborso anticipato delle ultime tre rate da restituire alle Autorità indipendenti a fronte dei finanziamenti ottenuti nel 2012.

Quanto alla spesa corrente nel settore informatico, nel bilancio preventivo del passato esercizio, il Collegio aveva raccomandato un monitoraggio costante delle relative sottovoci di spesa, anche alla luce delle norme generali di contenimento della spesa pubblica, pur condividendo la difficoltà di rispettare la normativa di dettaglio, specialmente in una fase di emergenza.

Sul punto, a conferma di tale difficoltà, occorre precisare che l'articolo 53, comma 6, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che indicava l'ammontare di dette limitazioni. Il bilancio di previsione 2023, come in precedenza quello per il 2022, non è pertanto soggetto a vincoli di spesa per quanto attiene la gestione corrente del settore informatico.

Nel complesso, il Collegio ha constatato che:

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 risulta pari a euro k€136.740,00, (dato dalla differenza tra le entrate - comprensive dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 – pari a k€213.648,54 e le uscite di k€76.908,54) il cui impiego nel bilancio di previsione 2023 è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nella misura di euro k€8.603,00 e alla costituzione della dotazione del Fondo di riserva per le residua somma di k/€ 128.137,00, assegnata per k€ 10.000,00 al Fondo di riserva ordinario e per k€ 118.137,00 al Fondo di riserva straordinario
- la stima per l'esercizio 2023 evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di k€8.603,00, dato dalla differenza tra le entrate correnti di k€75.256,00 e le uscite correnti (al netto del fondo di riserva) di k€74.341,00 e di conto capitale di k€9.518,00; per effetto della sopra riferita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, il pareggio di bilancio risulta comunque raggiunto.

Il Collegio rileva la puntuale rappresentazione delle voci economiche all'interno del preventivo economico 2023 per addivenire al calcolo del risultato economico dell'esercizio.

Tanto precisato, il Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampia e diffusa discussione:

- **vista** la relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2023;
- **esaminati** i prospetti contabili allegati;
- **preso atto** dei risultati economico-finanziari esposti nei richiamati prospetti; - **considerato** che:
 - **il Bilancio di previsione pluriennale è redatto effettivamente secondo i requisiti economico-finanziari indicati dall'articolo 5** del Regolamento di autonomia contabile;
 - **il Preventivo finanziario è predisposto in conformità a quanto disposto dall'articolo 8** del Regolamento di autonomia contabile;
 - **il Preventivo economico è rappresentato in coerenza alle indicazioni in proposito fornite dall'articolo 10** del Regolamento di autonomia contabile;
- **rilevato** che risulta rispettato il pareggio di bilancio;
- **espresso parere favorevole all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la copertura delle spese, in considerazione della natura di spese in conto capitale e di talune di esse e, quanto alle spese correnti, all'eccezionalità del loro carattere;**

Ritiene conclusivamente, ferme le considerazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole, sotto il profilo contabile, ai documenti di seguito indicati:

- **Bilancio di previsione pluriennale;**
- **Preventivo finanziario;**
- **Preventivo economico;**
- **Bilancio di previsione per l'anno 2023.**

Andrea Luberti
(Presidente)

Roberto Maria Bucchi
(componente)

Jair Lorenzo
(componente)

Direzione Generale Amministrazione
Direzione Bilancio e Ragioneria
Ufficio Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria

Appunto

Oggetto: Criteri per la determinazione dello stanziamento della sottovoce 1.1.1.99.1. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. riscosse a seguito dell’attività ordinaria di gestione”.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione, lo stanziamento della sottovoce 1.1.1.99.1. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. riscosse a seguito dell’attività ordinaria di gestione” viene effettuato sulla base di una stima delle entrate derivanti dal contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, ai sensi dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 287/90¹.

In merito, si specifica che, dopo un primo periodo (annualità 2013-2014) in cui le imprese hanno proceduto in “autoliquidazione” dell’importo dovuto, l’Autorità ha implementato un sistema di definizione del perimetro delle società tenute al versamento del contributo, teso alla puntuale definizione degli importi dovuti dalle singole società soggette all’obbligo.

Il servizio di costruzione dell’anagrafe dei contribuenti è stato affidato, tramite procedura ad evidenza pubblica, alla società Deloitte s.r.l., che procede annualmente, tramite estrazione dei valori di bilancio dalle banche dati delle Camere di Commercio, a verificare i requisiti richiesti dalla legge (ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalle società, fermi restando i criteri stabiliti dall’art. 16, comma 2, della legge) e a quantificare gli importi dovuti, sulla base dell’aliquota di contribuzione deliberata annualmente dall’Autorità.

¹ “7-ter. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l’anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l’applicazione dell’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria

deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter".

In sede di predisposizione del bilancio di previsione, gli elementi che presi in considerazione sono:

- il perimetro delle società tenute al versamento del contributo nell'anno corrente, che resta tendenzialmente stabile negli anni, salvo variazioni che si verificano soprattutto per l'ingresso/uscita nel/dal perimetro da parte delle società con fatturati prossimi ai 50 milioni di euro;
- la sostanziale stabilità delle società tenute al versamento del tetto massimo di contribuzione (cento volte la misura minima), sia in ragione delle notevoli dimensioni economiche delle società singolarmente tenute al versamento del tetto massimo (per le quali anche fluttuazioni del fatturato non incidono sulla misura del contributo), sia con riferimento al versamento del tetto massimo da parte dei gruppi di società;
- i dati puntuali sull'incasso realizzato nell'anno corrente rispetto ai contributi dovuti, anche a esito dei solleciti di pagamento inviati alle società e prima delle iscrizioni a ruolo dei contributi non versati per l'anno in corso;
- una previsione degli incassi derivanti dalla riscossione coattiva, in ragione delle tempistiche della cartellazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, degli importi ancora non riscossi relativi alle precedenti annualità e dei contributi dell'anno in corso, che vengono massivamente iscritti a ruolo nel mese di dicembre;
- eventuali modifiche normative, suscettibili di incidere sulle modalità di calcolo del contributo.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, si è tenuto conto, in particolare, delle variazioni intervenute nella formulazione dell'art. 16, comma 2, della legge 287/90. La legge 5 agosto 2022, n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) ha modificato il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90, eliminando – in coerenza con quanto previsto in sede europea dall'art. 5, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento 2004/139/UE – il riferimento al valore del decimo dell'attivo dello stato patrimoniale – per gli istituti bancari e finanziari – e ai premi incassati, per le compagnie di assicurazione². Tale circostanza è destinata a incidere sul calcolo del contributo agli oneri di finanziamento dell'Autorità, in ragione del fatto che il citato art. 10, comma 7-ter, rinvia, per il calcolo del fatturato rilevante, ai “*criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge*”.

L'intervenuta modifica normativa – sulla base di una stima elaborata con l'ausilio della società Deloitte – comporterebbe, nel passaggio da un criterio ‘*patrimoniale*’ a uno ‘*reddituale*’, minori incassi per circa 3 milioni di euro.

² Nella formulazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 118/2022, l'art. 16, comma 2, recitava: “*Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati*”. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 118/2022, il comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 è sostituito dal seguente:

“*Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati;*

b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;

c) proventi per commissioni;

d) profitti da operazioni finanziarie;

e) altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo".

Tenendo prudenzialmente conto di ulteriori variazioni in riduzione che potrebbero osservarsi a fronte della puntuale definizione del perimetro dei contribuenti e dell'andamento degli incassi (ingresso di società in procedura concorsuale, minore percentuale di versamenti nei termini, etc.), la stima delle entrate di competenza del 2023, ai fini del relativo stanziamento, è stata definita in 70 milioni di euro.

A tale importo, deve aggiungersi la stima delle entrate derivanti dai riversamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative al recupero dei contributi iscritti a ruolo per le annualità precedenti (residuo da incassare pari a circa 8,9 milioni di euro) e per il 2022 (iscrizione a ruolo dei contributi non versati, pari a circa 4 milioni di euro, che verrà effettuata, in modalità massiva, nel mese di dicembre 2022). Con riferimento alla riscossione coattiva, viene in rilievo la circostanza che sono venute meno – a far data dal 31 agosto 2021 – le misure contenute nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, e in particolare quelle relative alla sospensione delle attività di notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di riscossione. Il riavvio a regime delle attività di cartellazione e di riscossione coattiva comporta una previsione di incassi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione derivanti dalle iscrizioni a ruolo, per il 2023, in linea con quanto registrato negli anni pre-pandemia, stimata, prudenzialmente, in 3 milioni di euro circa.

Lo stanziamento complessivo della pertinente sottovoce è pertanto stato quantificato in complessivi 73 milioni di euro, di cui 70 per incassi di competenza e 3 riferiti al recupero di contribuzioni pregresse.

La stima è stata effettuata ad aliquota invariata, ossia ipotizzando, anche per il 2023, una aliquota di contribuzione pari allo 0,055%. La delibera dell'Autorità che fisserà l'aliquota di contribuzione per il 2023 verrà adottata, come di regola, entro la fine del mese di febbraio del prossimo anno.

Si rileva, infine, che l'esatta definizione del contributo dovuto dalle società per il 2023 sarà possibile a esito della puntuale individuazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo e del *quantum* dovuto da ciascuna società, sulla base dei dati relativi ai ricavi, desumibili dagli ultimi bilanci approvati alla data della delibera dell'Autorità che fissa l'aliquota del contributo. Sul punto, si precisa che i dati di bilancio rilevanti, per il contributo 2023, saranno quelli relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, in quanto, tenendo conto delle tempistiche di approvazione, tali bilanci rappresenteranno, per la quasi totalità delle società, gli ultimi approvati alla data della citata delibera dell'Autorità.

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Giuseppina Mangione